

Trasformazione di "PIN S.c.r.l. servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze" in Fondazione di partecipazione.

I. INQUADRAMENTO GIURIDICO E SOCIETARIO DI PIN S.C.R.L. SERVIZI DIDATTICI E SCIENTIFICI PER L'UNIVERSITÀ DI FIRENZE

La Società si configura attualmente quale società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 2615 c.c.

In base alle previsioni dell'art. 5 dello Statuto, la Società si propone di svolgere le «attività ed i servizi utili al capillare trasferimento sul territorio pratese e metropolitano di conoscenze e capacità operative avanzate per le esigenze della Pubblica Amministrazione e delle imprese e per l'innovazione e la qualificazione dei profili e dei processi formativi di carattere professionalizzante, secondo le esigenze derivanti dai processi di innovazione e dei relativi sviluppi». Nello specifico la Società persegue tra le finalità istituzionali quella di «offrire servizi di orientamento, realizzare uno spazio per l'individuazione, la progettazione e la sperimentazione di nuove professionalità e di fornire il necessario sostegno agli insediamenti didattici e scientifici dell'Università di Firenze finalizzati al suo decentramento nell'area metropolitana di Firenze Prato Pistoia».

Stando alle disposizioni dello Statuto si evince che PIN presenta una compagine sociale che reca una maggioranza di capitale pubblico cumulativamente inteso non inferiore al 51%.

Allo stato attuale tuttavia non appaiono in vigore norme di legge o statutarie né patti parasociali sottoscritti dai soci che ne disciplinino o prevedano il concerto in ordine alle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, e non appare quindi essere integrata la qualifica di controllo pubblico, secondo quanto stabilisce il d.lgs. n. 175/2016; bensì unicamente quella di società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n) d.lgs. n. 175/2016, così come risulta anche da parere legale reso in data 22 marzo 2023 dall'Avv. Riccardo Bianchini in merito alla qualificazione giuridica di PIN.

Da colloqui informali dei soci più rappresentativi è emersa, allo stato attuale, l'opportunità di adottare per il PIN una forma giuridica più consona e aderente alle attività da esso svolte, attuando una trasformazione da società consortile a responsabilità limitata a Fondazione di partecipazione.

La trasformazione della società consortile a responsabilità limitata in Fondazione di partecipazione rappresenta la possibilità di valorizzare alcuni tratti peculiari e innovativi propri dell'istituto fondazionale investendo al meglio sui profili di flessibilità e di duttilità (e dunque una maggiore possibilità di adeguare la struttura alle finalità istituzionali perseguite) propri di un siffatto strumento giuridico che si attaglia maggiormente ad un ente che persegue finalità non lucrative. Il modello della Fondazione di partecipazione

denota aspetti positivi sia sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, sia sotto il profilo dell'economicità. Tra i vantaggi del modello della Fondazione di partecipazione si possono ricordare: in primo luogo la possibilità di realizzare più efficacemente un'iniziativa di Partenariato Pubblico Privato in cui convogliare le competenze ed il *know how* dei soggetti pubblici e dei soggetti privati per il perseguimento di finalità d'interesse generale; in secondo luogo, resta la possibilità per i Fondatori di deliberare a determinate condizioni lo scioglimento dell'ente, nell'ottica della funzionalità, progettualità, durata ed efficienza dell'ente stesso; in terzo luogo, l'ente fondazionale gode di autonomia patrimoniale perfetta. Peraltro, ai sensi di quanto prevede l'art. 22, comma 7 del Codice del Terzo settore, «nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio»; in quarto luogo, la Fondazione di partecipazione gode di un regime fiscale agevolato rispetto all'impresa lucrativa. Ancorché il fine non lucrativo sia perseguibile anche a mezzo di un veicolo societario in forma consortile, è indubbio che *naturaliter* sarebbe conseguito con maggiore coerenza attraverso lo strumento della Fondazione di partecipazione, valorizzando al meglio la *mission* istituzionale di PIN ovvero garantire il necessario sostegno agli insediamenti didattici e scientifici dell'Università di Firenze finalizzati al suo decentramento nell'area metropolitana di Firenze Prato Pistoia. La veste giuridica di Fondazione di partecipazione non preclude di per sé lo svolgimento di attività lucrative a patto che quest'ultima sia svolta all'interno delle finalità istituzionali della fondazione e che sia predisposto internamente un sistema di contabilità separata tra attività lucrativa e attività priva di lucro.

II. INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE: PRESUPPOSTI, CARATTERI E FINALITÀ

La scelta che viene proposta di assunzione della forma giuridica della Fondazione di partecipazione, deriva dalle seguenti considerazioni.

La Fondazione di partecipazione assume una forma giuridica caratterizzata dalla contaminazione di connotati propri dell'ente fondazionale con caratteri organizzativi propri del modello associativo in ragione della partecipazione di più soggetti, pubblici e/o privati alla costituzione dell'organismo. La Fondazione di partecipazione rappresenta un modello giuridico non tipizzato dal Codice civile e parimenti non disciplinato da altra normativa specifica.

Se nella fondazione prevista dal codice civile il patrimonio, successivamente al riconoscimento giuridico, diviene completamente autonomo rispetto alla figura del fondatore ed intangibile persino da quest'ultimo (art. 15 c.c.), nella Fondazione di partecipazione prevale l'ottica gestionale, per cui il legame con i Fondatori non viene mai

reciso ed essi partecipano all'Assemblea dei Fondatori (che ha il compito di deliberare gli atti essenziali alla vita dell'ente) ed al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre la Fondazione di partecipazione si differenzia rispetto a quella tradizionale per una diversa declinazione di alcuni elementi tipologici: la presenza di una pluralità di Fondatori e, soprattutto, la possibilità di adesione di nuovi partecipanti all'ente nel corso della sua esistenza; la previsione di meccanismi finalizzati a un incremento progressivo del patrimonio, anche attraverso apporti successivi a quello iniziale in presenza di una dotazione originaria che può essere o divenire insufficiente rispetto al perseguimento dello scopo.

Le Fondazioni in generale si configurano come enti aventi personalità giuridica di diritto privato e si caratterizzano per la non lucratività dello scopo sociale, implicando l'assenza di distribuzione dei risultati di gestione, i quali risultano acquisiti «*sine die*» all'ente che li ha prodotti.

I tratti giuridici identificativi della Fondazione di partecipazione sono: a) la pluralità di Fondatori ed eventuali aderenti successivi a qualsiasi titolo all'iniziativa che determina l'atto di costituzione sempre non come atto unilaterale ma plurilaterale, con l'apporto da parte dei Fondatori di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento degli scopi; b) il principio di partecipazione attiva alla gestione dell'ente da parte di tutti i Fondatori o successivi eventuali aderenti all'ente; principio che conforma l'organizzazione dell'ente stesso e le sue regole di azione; in altri termini, l'ente è organizzato in una pluralità di organi al fine di consentire una partecipazione attiva di tutti gli aderenti alla fase gestionale; c) la formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale iniziale non è autosufficiente e definitiva, ma aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti sia pubblici sia privati ulteriori rispetto ai Fondatori.

Nella Fondazione di partecipazione l'elemento patrimoniale è composto dal fondo di dotazione, ovvero la parte del patrimonio che non è possibile intaccare (il patrimonio di riserva fondamentalmente) e che può essere composto tanto da somme di denaro quanto da beni materiali o immobili, e dal fondo di gestione, ovvero la parte di patrimonio utilizzabile per finanziare le attività. Quest'ultimo può essere composto da donazioni, rendite provenienti da attività della fondazione stessa, contributi pubblici o privati.

La Fondazione di partecipazione costituisce, in definitiva, un'istituzione di diritto privato che promana da una pluralità di atti unilaterali con i quali i Fondatori mediante un complesso di beni imprimono al patrimonio trasferito uno scopo, non lucrativo, e definiscono le modalità organizzative per conseguirlo. Inoltre "la "sufficienza" patrimoniale rispetto al soddisfacimento dello scopo prescelto, declinata nei termini di "adeguatezza" quale condizione per il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.P.R. 361/2000, costituisce presupposto dell'esistenza stessa della fondazione, atteso che, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c., il suo venir meno determina l'insorgere dell'alternativa tra la dichiarazione di estinzione e l'obbligatoria trasformazione

della fondazione da parte dell'autorità governativa" (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Veneto, Deliberazione n. 532/2017/PAR).

La Fondazione si caratterizza per la non lucratività dello scopo sociale. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è previsto che «lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda» (cfr. d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, art. 1, Regolamento dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private).

Quanto alla *governance* la Fondazione di partecipazione ovvero la sua organizzazione interna, essa è disciplinata dall'atto costitutivo e dallo Statuto. Gli organi della Fondazione sono dotati di congrui e adeguati poteri amministrativi, fatta eccezione per il principio dell'indisponibilità dello scopo. Tra gli organi ricorrenti nelle Fondazioni di partecipazione, attesa la non coincidenza delle denominazioni utilizzate nella prassi, si possono ricordare in primo luogo l'Assemblea dei Fondatori, che ha il compito di assumere le decisioni fondamentali inerenti l'attività della Fondazione, ed è composto da un numero variabile di membri identificati nei soggetti Fondatori che hanno partecipato all'atto costitutivo nella fase iniziale o che sono intervenuti in un fase additiva sempre a titolo di Fondatori. In secondo luogo, si può ricordare il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'organo amministrativo in senso proprio che ha il compito di provvedere alla gestione e all'amministrazione della Fondazione secondo quanto determinato ed indicato dall'Assemblea dei Fondatori. L'organo amministrativo è composto, anch'esso, da un numero variabile di membri tutti eletti dall'Assemblea dei Fondatori, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. La governance prevede la presenza di un Presidente della Fondazione, che presiede anche l'Assemblea dei Fondatori, eventualmente la presenza di un Vicepresidente, e la presenza di un Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è di norma il legale rappresentante dell'ente e ne cura i rapporti e le relazioni a livello istituzionale. Nella prassi è prevista anche l'istituzione di un Consiglio scientifico, ovvero un organo con finalità esclusivamente consultiva, che svolge una funzione tecnico-specialistica rispetto alle iniziative assunte dalla Fondazione e rispetto a qualsivoglia altra questione in relazione alla quale l'Assemblea dei Fondatori o il Consiglio di Amministrazione richiedano un parere. Il controllo è esercitato da un Organo di controllo, collegiale o monocratico, a cui può essere affidata l'attività di revisione oppure ad un Collegio dei Revisori dei conti (o una società di revisione legale dei conti) od a un Revisore unico. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione (collegiali o monocratici) sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori; l'Organo di controllo, se collegiale, risulterà composto da tre membri effettivi e due supplenti (dei tre membri effettivi almeno due di cui uno è il Presidente devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze). Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di vigilanza della Fondazione che accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, vigila sulla

gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio e rendiconto, svolge ogni attività di verifica necessaria. Infine, se la Fondazione adotta il Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 essa dovrà dotarsi anche di un Organismo di Vigilanza, che potrà essere anch'esso monocratico oppure collegiale.

Quanto al regime di controllo sotto il profilo civilistico la Fondazione di partecipazione è assoggettata ai sensi dell'art. 25 c.c. al controllo da parte dell'autorità governativa ovvero prefettizia, ovvero regionale, come prescrive l'art. 5 del d.P.R. n. 361/2000 la quale è titolata a esercitare il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; secondo le disposizioni di legge.

Non viene trattata nella presente relazione l'ipotesi di iscrizione al RUNTS dell'ente fondazionale, in quanto si prevede, mantenendo gli assetti della compagine partecipativa, che attualmente figurano nella società consortile, la presenza di soggetti pubblici fra i soci fondatori.

III. PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE

Dall'esposizione dei precedenti paragrafi si evincono le ragioni che hanno portato alla decisione di assumere la nuova veste giuridica, della quale si è data ampia illustrazione; i vantaggi derivanti dalla prospettata operazione di trasformazione, consistenti soprattutto in una maggiore collaborazione pubblico-privata. Si sono espone inoltre, in astratto, anche le sostanziali regole di governance, per le quali, per una più esatta cognizione, si rimanda allo Statuto fondazionale.

Il Consiglio di Amministrazione del 30/10/23, supportato da una successiva consultazione assembleare del 30/11/23, si è assunto il compito di presentare ai soci un "progetto di trasformazione", del quale la presente relazione costituisce parte integrante, assieme agli altri elementi: Statuto del nuovo ente, perizia di stima per determinare il patrimonio dell'ente del quale si opera la trasformazione e per determinare di conseguenza la parte di detto patrimonio che va a costituire il Fondo di Dotazione, e bilancio previsionale relativo ad un congruo periodo successivo alla costituzione del nuovo ente.

La presente relazione insieme agli altri elementi, approvata in via definitiva al Consiglio di Amministrazione della società PIN Scrl, resterà depositata presso il Registro delle Imprese per i tempi previsti dalla procedura in attuazione, affinché i soci ne posano prendere visione e conseguentemente assumere la decisione da esplicitare nella prossima assemblea dei soci appositamente convocata.